

Assicurazione Incendio civili abitazioni, studi professionali e uffici

“Casa Sicura”

Fascicolo Informativo

edizione 2 Aprile 2012

Il presente Fascicolo Informativo contiene i seguenti documenti:

- 1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni Generali di Assicurazione;**
- 3) Informativa sulla tutela dei dati personali.**

Deve essere consegnato all'aderente prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione del modulo di adesione leggere attentamente la Nota Informativa.

Arca Assicurazioni S.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale: Via San Marco, 48 - 37138 Verona (Italia) - tel. 045 8182111 - fax 045 8102034
Capitale sociale Euro 25.026.000,00 i.v. - P.IVA - C.F. - Iscrizione Registro delle Imprese di Verona n. 02655770234
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese
di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo
dei gruppi assicurativi al n. 046

www.arcassicura.it

“Casa Sicura”

1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario

Indice:

Nota Informativa p. 2

Glossario p. 6

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La presente Nota Informativa viene consegnata da Arca Assicurazioni S.p.A. a tutti coloro che intendono aderire al contratto collettivo "Casa Sicura" al fine di illustrarne le caratteristiche in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 e relativi regolamenti attuativi.

La invitiamo pertanto a **leggere con attenzione** tutte le indicazioni della presente Nota Informativa e delle relative Condizioni di Assicurazione, **prima della sottoscrizione della polizza.**

I titoli delle clausole e le parti che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come **"Avvertenze"** sono **evidenziati in questo modo** e **sono da leggere con particolare attenzione.**

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.arcassicura.it. Arca Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

La Nota Informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni Generali

- a) Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol.
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via San Marco, 48 - 37138 Verona
- c) Recapito telefonico. 045.8182111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica informa@arcassicura.it.
- d) **Arca Assicurazioni S.p.A.** è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero **1.00123.**

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni che seguono sono relative all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2010.

- ❖ Patrimonio netto pari a 38,3 milioni di euro.
- ❖ Capitale sociale 25,0 milioni di euro.
- ❖ Totale riserve patrimoniali 26,5 milioni di euro.
- ❖ Indice di solvibilità pari a 1,19; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 38.336 migliaia di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 32.095 migliaia di euro.

B. Informazioni sul contratto

Avvertenza: il prodotto, collocato a distanza, è a premio unico anticipato per durata (art. 10 delle condizioni generali di assicurazione in seguito CGA).

La presente copertura è vincolata a favore del contraente così come previsto all'art. 19 Clausola di vincolo CGA.

Pertanto, a norma del provvedimento ISVAP n. 2946 del 6 dicembre 2011 che modifica il reg. 5 all'art. 48 comma 1-bis regolante il conflitto di interesse, l'intermediario non percepirà direttamente o indirettamente alcuna remunerazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Casa Sicura indennizza l'assicurato nel limite del debito residuo nei confronti della Banca, così come definito all'art. 5 CGA, al momento del sinistro, per danni materiali al fabbricato adibito ad abitazione civile, ad ufficio o studio professionale, valutati in base a quanto stabilito all'art. 15 CGA "Criteri per la determinazione del danno" quali ad esempio danni da Incendio del fabbricato, eventi atmosferici, eventi sociopolitici e altri danni (art. 1 CGA).

Avvertenza:

Sono previste specifiche esclusioni all'art. 4 delle CGA.

Scoperti e Franchigie

Sono previste specifiche franchigie indicate all'art. 1 delle CGA.

Riportiamo di seguito alcune esemplificazioni per meglio chiarire l'applicazione di franchigie:

Applicazione della franchigia

Esempio Incendio del fabbricato

In conseguenza di un evento atmosferico il fabbricato assicurato subisce un danno di € 5.000.

Indennizzo richiesto: € 5.000,00 debito residuo al momento del sinistro € 30.000,00

Franchigia contrattuale (art. 1 Oggetto dell'assicurazione): € 150,00

Indennizzo della Compagnia: € 5.000,00 - € 150,00= € 4.850,00

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: le dichiarazioni rese alla società ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente **esatte e complete**. Le eventuali **dichiarazioni inesatte e le reticenze** potrebbero infatti essere **causa di annullamento e/o risoluzione del contratto**, e comportare la **riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa**, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

5. Aggravamento del rischio

Se durante la vita del contratto, le circostanze del rischio originariamente descritte subissero delle variazioni tali da comportarne **modifiche sostanziali**, tali modifiche, **devono essere comunicate per iscritto alla società**.

La **mancata comunicazione** alla società può comportare la **perdita totale o parziale** del diritto all'indennizzo salvo quanto previsto all'art. 1898 del Codice Civile.

Nel contratto sono previste situazioni di non assicurabilità i cui riferimenti sono riportati nella seguente tabella:

	artt. CGA
Beni assicurati	2
Condizioni di assicurabilità	3
Esclusioni	4

6. Premi

Il Premio viene versato in un'unica soluzione anticipata pari alla durata del finanziamento.

Avvertenza: qualora sia stato corrisposto un premio unico, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, l'assicurato può richiedere la risoluzione del contratto

assicurativo, con la conseguente cessazione dell'assicurazione e il rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte, che verrà calcolata con effetto dalla data di richiesta del cliente stesso, come indicato all'art. 6 CGA senza detrazione di alcun onere amministrativo da parte della Società.

Il premio è comprensivo di un costo stimato in € 75,00 calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 48 comma 1-bis del reg. 5 regolante il Conflitto di Interessi che prevede di non remunerare l'intermediario in caso di presenza di vincolo.

Tale valore non prevede la corresponsione di provvigioni all'intermediario.

Il versamento del premio verrà effettuato tramite addebito sul c/c; altre modalità di pagamento fra quelle previste dalla legge dovranno essere preventivamente concordate.

7. Rivalse

Il prodotto "Casa Sicura" non prevede l'applicazione di rivalse in caso di sinistro.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: pur essendo la copertura a premio unico anticipato per durata è facoltà dell'assicurato avvalersi del diritto di recesso così come precisato all'avvertenza di cui al punto 6 Premi nel rispetto di quanto previsto dal vincolo.

Ai sensi del D. Lgs. 206/2005, il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto a distanza senza penali e senza dover indicare il motivo. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data della sottoscrizione della richiesta di mutuo. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine di quattordici giorni, di una comunicazione scritta a **Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Crediti speciali - Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio**, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante **fax al numero 0342.528352** a condizione che la stessa sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono **entro due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto (ad esempio l'accadimento del danno).

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Il premio lordo di polizza è comprensivo di oneri fiscali in base alle aliquote del 22,25%

C. Informazioni su procedure liquidative e reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: In caso di sinistro il Contraente o il Mutuatario deve darne tempestivo avviso ad Arca Assicurazioni così come previsto dall'art. 11 delle CGA.

13. Reclami

I reclami devono essere inoltrati:

- per iscritto ad Arca Assicurazioni, Servizio Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona;
- via fax al numero 045.8182317;
- via posta elettronica a reclami@arcassicura.com.

Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. La comunicazione dovrà contenere il nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, una breve descrizione del motivo della lamentela. Inoltre a tale comunicazione si dovrà allegare copia del reclamo presentato all'impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, oltre che ogni documento utile per

descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Mediazione per la conciliazione delle controversie

A norma del Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", è prevista, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, la facoltà di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A. Via San Marco, 48 - 37138 Verona.

Il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

*** **

Arca Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Direttore Generale e rappresentante legale
Dott. Marco Casu**



Glossario

Nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende per:

POLIZZA:

contratto di assicurazione che regola i rapporti tra Arca Assicurazioni ed il Contraente/Assicurato.

ASSICURATO:

chi è tutelato e garantito dalla polizza assicurativa.

CONTRAENTE:

la Banca Popolare di Sondrio che firma la polizza assicurativa e ne assume i relativi obblighi.

SOCIETÀ:

Arca Assicurazioni S.p.A., impresa assicuratrice.

PREMIO:

importo che il Contraente paga alla Società alle scadenze previste per rendere valida ed efficace la polizza assicurativa.

SINISTRO:

qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale la Società è tenuta a pagare una somma di denaro.

INDENNIZZO:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.

IMMOBILE:

il fabbricato o la porzione dello stesso interamente adibito a civile abitazione oppure ad uffici o studi professionali. Sono comprese pertinenze e dipendenze quali ad esempio box, cantina, recinzioni, ecc.

FRANCHIGIA:

la parte del danno, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

MANUTENZIONE ORDINARIA:

interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare od a mantenere in efficienza gli impianti esistenti. Tali interventi non richiedono denuncia agli uffici competenti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire pari anche strutturali delle unità immobiliari, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienici sanitari e gli impianti, sempre che non ne alterino i volumi e le superfici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Tali interventi comportano una denuncia agli uffici competenti.

IMMOBILE COSTRUITO:

l'immobile provvisto di certificato di agibilità.

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

l'insieme di tutti i materiali, compresi i relativi imballaggi, destinati ad essere installati nell'immobile in fase di costruzione o manutenzione straordinaria e temporaneamente depositati nell'ambito del cantiere.

MODULO DI ADESIONE:

il documento sottoscritto dall'assicurato per aderire alla polizza convenzione.

“Casa Sicura”

2) Condizioni Generali di Assicurazione

Indice:

Condizioni Generali di Assicurazione p. 2

Modulo di richiesta indennizzo p. 6

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

Arca Assicurazioni indennizza, nel limite della somma assicurata e **dedotte € 150,00 a titolo di franchigia** i danni materiali e diretti subiti dall'immobile in conseguenza di:

- incendio, inteso come combustione con fiamma fuori di appropriato focolare, compresi il surriscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che derivano da tale combustione;
- fulmine ed elettricità atmosferica;
- esplosione, intesa come sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica;
- implosione, intesa come repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna;
- scoppio, inteso come repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuta a esplosione;
- caduta di aeromobili, veicoli spaziali, oggetti orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti;
- urto di veicoli stradali, non appartenenti o in uso al Contraente/Assicurato o alle persone di cui deve rispondere;
- bang sonico causato da aeromobile che supera il muro del suono;
- guasti cagionati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, dell'Assicurato o di chi per lui allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

Esclusivamente per gli immobili costruiti o in fase di manutenzione ordinaria sono operanti, nel limite del massimale assicurato e **dedotti € 150,00 a titolo di franchigia**, i danni materiali e diretti in conseguenza di:

- eventi atmosferici, intendendo per tali: uragani, bufere, tempeste, neviccate, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine i cui effetti siano riscontrabili su una pluralità di enti. I danni che si verificano all'interno del fabbricato e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a ogni altra apertura protetta anche da solo vetro. Non sono tuttavia risarcibili i danni provocati da detti eventi atmosferici a cose all'aperto o a fabbricati aperti su uno o più lati e sprovvisti e/o incompleti dei serramenti;
- fumo, fuoriuscito a cagione di guasto improvviso verificatosi negli impianti di produzione e di somministrazione del calore, purché tali impianti siano collegati a camini mediante appropriate condutture;
- eventi socio politici, quali scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio. La Società risarcisce i danni cagionati da scioperanti o persone che prendano parte attiva a tumulti e sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, danneggiamenti dolosi. Sono compresi i danni cagionati dall'intervento delle Forze dell'ordine a seguito di tali eventi. Sono esclusi i danni da imbrattamento dei muri;

Ad integrazione da quanto indicato all'art. 2 "Beni assicurati" si da e si prende atto che negli immobili in fase di costruzione o manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori, sono compresi i materiali a piè d'opera.

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 3 "Condizioni di assicurabilità sono ammessi anche immobili in fase di costruzione o manutenzione straordinaria purché in possesso dei requisiti già citati dall'art. 3 delle Condizioni Generali.

Art. 2 – Beni assicurati

- 1) L'immobile di proprietà dell'Assicurato costituito da locali adibiti a civile abitazione, oppure ad uffici e/o studi professionali, e che può consistere in una porzione del fabbricato oppure nell'intero fabbricato;
- 2) sono compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrate nonché pertinenze e dipendenze comunque costruite quali: box, cantine, centrale termica, recinzioni inclusi cancelli e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti; sono pure compresi rivestimenti murali fissi, moquette, tinteggiatura, affreschi, statue e mosaici, antenne, insegne purché stabilmente ancorate all'immobile;
- 3) sono compresi tutti gli impianti fissi di riscaldamento, di condizionamento d'aria, idrici, igienici, elettrici, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti di ricezione audiotelevisivi, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione;

- 4) qualora si assicuri una sola porzione di un immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune.

Art. 3 – Condizioni di assicurabilità

Il fabbricato deve possedere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiale incombustibile. Solai e armature del tetto possono invece essere costruiti con materiali diversi. Il Contraente dichiara inoltre che l'immobile o la parte dello stesso di sua proprietà nonché i relativi impianti e pertinenze sono in buone condizioni di stabilità e manutenzione.

Art. 4 – Esclusioni

Anche se verificatisi in relazione ai rischi assicurati, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra, guerra civile, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di governi o autorità;
- b) determinati od occasionati da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) determinati od occasionati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiate, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine;
- d) causati da acqua fuoriuscita da tubazioni e condutture in genere;
- e) causati da guasti o rotture provocati da gelo;
- f) agli apparecchi e agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti dei materiali;
- g) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o di loro familiari conviventi.
- h) subiti dal fabbricato se i danni stessi sono originati da industrie, cineteatri, supermercati o depositi contenuti all'interno del fabbricato stesso.

Art. 5 – Somme assicurate

Per somma assicurata si intende il 125 % del credito residuo in linea capitale che il Contraente vanta nei confronti di ogni singolo Mutuatario, come risulta dal piano di ammortamento finanziario del mutuo stesso, al momento del sinistro.

Art. 6 – Durata della garanzia e diritto di recesso

Ai sensi del D. Lgs. 206/2005, il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto a distanza senza penali e senza dover indicare il motivo. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data della sottoscrizione della richiesta di mutuo. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine di quattordici giorni, di una comunicazione scritta a **Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Crediti speciali - Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio**, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante **fax al numero 0342.528352** a condizione che la stessa sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.

Per ciascun assicurato, nel caso di adesione, la garanzia **ha effetto dalle ore 24 del giorno di erogazione del mutuo, e cessa alle ore 24 del 30° giorno successivo a quello di estinzione del mutuo** stesso.

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, l'assicurato può richiedere la risoluzione del contratto assicurativo, con la conseguente cessazione dell'assicurazione e il rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte, che verrà calcolata con effetto dalla data di richiesta del cliente stesso senza la detrazione di alcun onere amministrativo da parte della Società.

Art. 7 – Identificazione degli assicurati

Il contraente è esonerato dall'obbligo di dichiarare preventivamente le generalità degli assicurati, con l'intesa che tali informazioni verranno comunicate, corredate dalla necessaria documentazione, qualora si verifichi l'evento che comporti il pagamento dell'indennizzo.

Art. 8 – Durata della singola adesione

Ogni singola adesione è senza tacito rinnovo, con la durata prevista al precedente art. 6 “Durata della garanzia”.

Art. 9 – Modifiche dell’assicurazione

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10 – Premio

Il premio comprensivo di imposte per ogni immobile assicurato, con la formula del premio unico anticipato, viene indicato nel modulo di adesione.

Art. 11 – Denuncia e liquidazione dei sinistri

In caso di sinistro l’assicurato deve effettuare la denuncia con le modalità previste dal modulo “Richiesta di indennizzo”.

Il Mutuatario deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso al Contraente, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art.1913 C.C.;
- c) fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Contraente;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

Il Contraente deve:

- e) **darne avviso tempestivamente alla Società**, da quando ne ha avuto conoscenza;
- f) mettere a disposizione della Società la documentazione relativa al mutuo erogato, nonché ai relativi piani di ammortamento dello stesso ed alla documentazione prevista al punto c).

L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti b), c) o d) ed e), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 C.C.

Art. 12 – Inadempimento degli obblighi

L’inadempimento in tutto o in parte degli obblighi di cui sopra **può comportare in caso di dolo la perdita del diritto all’indennità** o, diversamente, una riduzione della stessa ai sensi degli art. 1915 del Codice Civile.

Art. 13 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all’indennizzo**.

Art. 14 – Ispezione delle cose assicurate

Arca Assicurazioni ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 15 – Criteri per la determinazione del danno

Il danno viene determinato stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle danneggiate, tenuto conto del valore di ricostruzione a nuovo che l’immobile aveva al momento del sinistro.

Art. 16 – Mandato dei periti

La determinazione dell’ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le parti ovvero, quando una di queste lo richianda, **mediante periti nominati** rispettivamente da Arca Assicurazioni e dal Contraente. I periti, in caso di disaccordo, **ne eleggono un terzo** e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.

I periti devono:

- a) accertare per quanto possibile circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui ai commi a), b), c), d) dell'art.11.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti commi c) e d) del presente art. sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, restando in ogni caso praticabile ogni eccezione riguardo l'indennizzabilità. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e del Contraente in parti uguali. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 17 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno (art. 15 CGA), la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 4 "esclusioni" lettera g). L'indennizzo sarà pari al 125% del credito residuo come indicato all'art. 5.

Art. 18 – Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per le medesime cose e per il medesimo rischio **coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve, in caso di sinistro, metterne a conoscenza tutti gli assicuratori** ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Arca Assicurazioni pagherà la sua quota proporzionale del danno, in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto. Salvo il caso di insolvenza di altri assicuratori, Arca Assicurazioni non risponderà delle quote dovute dagli stessi.

Art. 19 – Clausola di vincolo

L'indennizzo dovuto a termini di polizza sin intende vincolato a favore del contraente per un importo pari al debito residuo.

Conseguentemente Arca Assicurazioni si obbliga a riconoscere tale vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto, a non liquidare l'indennizzo se non al vincolatario o previo consenso dello stesso ed a notificare al vincolatario medesimo ogni eventuale circostanza che, a proprio giudizio e conoscenza, menomasse o potesse menomare l'efficacia della copertura.

Art. 20 – Imposte e tasse

Il premio è comprensivo delle relative imposte previste per legge.

Art. 21 – Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

Art. 22 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 23 - Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla Sede Legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via San Marco n. 48, 37138 Verona, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazionecivile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 0458182373.

Il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

Modulo richiesta di indennizzo

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA

N° CONTRATTO

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPAGNIA

N° SINISTRO

DATI DELL'ASSICURATO

Cognome e nome:

Luogo e data di nascita

CF/PI

N. c/c

Via civ.

Cap.....Comune..... Provincia.....

Tel.

Sig. :

Reperibilità:

giorni

dalle ore

alle ore

DESCRIZIONE DELL'EVENTO

Data e ora Località di accadimento del sinistro

Causa e descrizione dell'evento

Descrizione danni

Autorità intervenute

Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la Compagnia)

DOCUMENTI ALLEGATI:

Referente Filiale Banca

tel.

Conto corrente sul quale Arca Assicurazioni può effettuare il pagamento dell'indennizzo:

IBAN

Intestato a:

BANCA

Firma del denunciante


Data

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali sensibili

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n° 196/2003 presente nel Fascicolo Informativo, acconsento:

- al trattamento dei dati sensibili che mi riguardano
- alla comunicazione a terzi dei dati sensibili che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la Società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e liquidazione dello stesso.

Luogo e data: _____ Firma:  _____

Inviare al seguente indirizzo:

Banca Popolare di Sondrio
 Ufficio Bancassicurazione
 Via Veneto, 7 - 23100 Sondrio
 tel 0342/528901, 0342/528802
 fax 0342/528981
 mail bancassicurazione@popso.it

“Casa Sicura”

3) Informativa sulla tutela dei dati personali

Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc.).

3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc.);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del Codice (dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Assicurazioni S.p.A via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034, e-mail: privacy@arcassicura.it

7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato. L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è consultabile sul sito internet: www.arcassicura.it.

E presso la sede della società in Verona, Via San Marco, 48.